

Art. 3 co. 1 lett. g

prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca, a campione, la documentazione necessaria ad accertare l'esito degli affari nelle successive fasi o gradi del procedimento e del giudizio;

Anche in questo caso siamo in presenza di un aumento delle fonti informative che non può non essere valutato positivamente.

La soluzione adottata appare però non idonea a garantire il risultato che ci si propone anzi, al contrario, comporta alcune criticità.

La “tenuta” dei provvedimenti di un magistrato può essere valutata, ma non può che rispondere a due parametri. Deve essere una valutazione statistica, cioè generale e a carattere quantitativo, e non può tradursi in un giudizio automatico.

La scelta della verifica della tenuta dei provvedimenti sulla base di un'acquisizione “a campione” non è assolutamente utile né sotto un profilo positivo né sotto un profilo negativo perché non dà alcuna indicazione significativa sull'attività generale del magistrato introducendo solo un elemento di assoluta accidentalità.

Questa casualità finisce con l'avere una valenza obiettivamente intimidatoria in quanto si traduce in una sorta di imposizione al “conformismo giudiziario” che determina anche conseguenze molto negative sull'attività dell'avvocatura che si vede privata della possibilità di incidere sui mutamenti giurisprudenziali.

Di valenza diversa sarebbe una normativa che imponesse l'acquisizione statistica dei dati relativi alla tenuta dei provvedimenti emessi dal magistrato con conseguente valutazione di questo dato. Peraltro all'art. 2 co. 3 lett. c (in tema di valutazione dei requisiti per l'attribuzione delle funzioni di legittimità) si è appunto adottato un criterio diverso ed esattamente quello degli *andamenti statisticamente significativi degli esiti degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio*.

E' verosimile che perché si possa fare una operazione di questo genere debbano essere realizzati strumenti tecnologici adeguati (non particolarmente complessi), ma questo può avvenire anche successivamente con i decreti attuativi.

Si propone, pertanto, la seguente modifica.

Art. 3 co. 1 lett. G

b-quinquies) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca la documentazione relativa agli andamenti statisticamente significativi degli esiti degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio.